



COMUNE DI RHO

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DI PUBBLICI SPETTACOLI
E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E PER
IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA**

INDICE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CAPO I° - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Ambito di applicazione e disciplina generale

CAPO II° - CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI

Art. 4 - Stesura e criteri per l'inserimento

Art. 5 - Domande di inserimento nel calendario delle manifestazioni

Art. 6 - Criteri di priorità e spostamento dei periodi

CAPO III° - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E DEGLI AMBIENTI RELATIVI

Art. 7 - Attività soggette ad Autorizzazione di Pubblico Spettacolo e Verifica di Agibilità.

Art. 8 - Attività non soggette ad Autorizzazione di Pubblico Spettacolo

Art. 9 - Attività soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Art. 10 - Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente

Art. 11 - Spettacoli viaggianti

Art. 12 - Prescrizioni di sicurezza generali

CAPO IV° - MODALITÀ E CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E DELLA SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

Art. 13 - Casi in cui non è richiesto l'intervento della Commissione di Vigilanza.

Art. 14 - Casi in cui è richiesto l'intervento della Commissione di Vigilanza.

Art. 15 - Casi di Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

CAPO V° - ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Art. 16 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 17 - Attività di vendita al pubblico

CAPO VI° - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, TARIFFE, IMPOSTE, TASSE, VIGILANZA E SANZIONI

Art. 18 - Disposizioni particolari per l'occupazione di portici, di gallerie e di marciapiedi per attività di ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e occupazione di suolo e spazi pubblici



Handwritten signature or mark.

Art. 19 - Tariffe, tasse ed imposte

Art. 20 - Vigilanza e sanzioni

CAPO VII° - LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Art. 21 - Compiti

Art. 22 - Composizione, nomina e durata in carica

Art. 23 - Funzionamento

Art. 24 - Spese di funzionamento, indennità e compensi

CAPO VIII° - DIPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Disposizioni per pubblici spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo organizzate dal Comune per finalità non imprenditoriali

Art. 26 - Norme finali ed entrata in vigore.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO alla data di stesura del regolamento

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) - Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773 e s.m.i.;

Regolamento di Esecuzione del TULPS - Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 e s.m.i.;

Circolare del Ministero dell'Interno 15 Febbraio 1951 n. 16 *"Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e locali di pubblico spettacolo in genere"*;

Legge 18 marzo 1968, n. 337 *"Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"*

D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616 *"Trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali"* - in particolare gli artt. 9 e da 18 a 21 ;

Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. *"Disciplina del procedimento amministrativo"*

Decreto Ministeriale 22 Maggio 1992, n. 569 *"Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre"*;

D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394 *"Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di contributi a favore di attività teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonché dei procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attività circensi e di parchi di divertimento"* e successive disposizioni integrative, abrogative

D.P.C.M. 8 settembre 1994 integrato dal DPCM 13 maggio 1996;

Decreto Ministeriale 22 febbraio 1996 *"Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"*;

Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 n. 261 *"Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento"*;

Decreto Ministeriale 19 Agosto 1996 *"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"*

D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112 *"Conferimento di funzioni e di compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali"* - in particolare gli articoli 159 e 163;

Decreto Ministeriale 4 maggio 1998 *"Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco"*

D.P.C.M. 12 Settembre 2000 (pubblicato sulla G.U. 303 del 30 Dicembre 2000) in attuazione dell' articolo 163 del D. Lgs. 112/1998;

D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 *"Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"*

D.P.R. 6 novembre 2002 n. 293 che ha modificato l'articolo 141 del regolamento di esecuzione del TULPS

Circolare Ministero interno n. 557/PAS.1412.13500.A del 27 luglio 2005;

Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 *"Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante"*

Ordinanza Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 21 Luglio 2009 *"Disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati"*

Risoluzione Ministero degli interni del 05 Marzo 2010

Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 *"Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere"*

Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 *"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"*.

D.P.R. 07/09/2010 n. 160 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)"*

CAPO I°

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti per lo svolgimento delle manifestazioni a carattere temporaneo in tutte le loro forme e l'attività temporanea di somministrazione ad esse correlata, nei locali e nei luoghi di pubblico spettacolo, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 68 e 69 del R.D. 773/1931 (TULPS) come modificato dall'art. 4 del Dpr 311/2001.
2. Le disposizioni che disciplinano le suddette attività sono volte a favorire e garantire lo svolgimento delle manifestazioni promosse da: Enti pubblici, religiosi, partiti politici, associazioni sindacali nonché da forme associative di cittadini, enti e società, per propri fini istituzionali, in quanto rappresentano un importante momento di aggregazione della comunità, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza dei luoghi e delle persone, nonché quelle in materia edilizia, urbanistica, commerciale ed igienico-sanitaria.
3. Il presente regolamento disciplina altresì i compiti ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza (CCV) di cui agli artt. 141 e seguenti del R.D. 635/1940 (Regolamento del TULPS), in applicazione dell'art. 80 del ridetto R.D. 773/1931 (TULPS).

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- manifestazione temporanea: tutte le forme di spettacolo o trattenimento o, ancora, di sensibilizzazione che si svolgono per un periodo limitato di tempo nell'arco dell'anno solare, legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sociale, commerciale, promozionale o turistica, con spettacoli e trattenimenti in luoghi pubblici, aperti al pubblico e/o privati non ordinariamente adibiti a tali attività;
- allestimenti temporanei: tutte le strutture e gli impianti installati correlatamente in un periodo limitato, per lo svolgimento di manifestazioni temporanee;
- luogo pubblico: il luogo al quale chiunque può accedere, senza alcuna limitazione: vie, piazze o aree nella disponibilità dell'Ente;
- luogo aperto al pubblico: il luogo al quale chiunque può accedere ma a condizioni particolari, imposte da chi esercita un diritto sul luogo medesimo: bar, cinema, pubblico esercizio in genere ecc.;
- luogo esposto al pubblico: il luogo che ha un'esposizione tale per cui, dall'esterno, sia possibile scorgere quanto in esso avviene: un cortile, un locale con finestre prospicienti la via pubblica ecc.;
- spettacoli e/o trattenimenti: si intendono divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire: l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità, il buon costume;

pubblico spettacolo: è quella forma di intrattenimento che implica la partecipazione passiva del pubblico all'evento, così come ivi è rappresentato.

Sono in particolare quelle attività elencate nella tabella C allegata al D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 633: spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale privati - spettacoli sportivi di ogni genere ovunque si svolgano - esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti - lezioni di ballo collettive - corsi mascherati ed in costume - rievocazioni storiche - giostre e manifestazioni similari - spettacoli teatrali di qualsiasi tipo - concerti vocali e strumentali spettacoli di marionette e burattini ovunque tenuti - attività circensi e di spettacolo viaggiante mostre e fiere campionarie - rassegne cinematografiche - esposizioni scientifiche, artistiche ed industriali;

trattenimento: è manifestazione e divertimento cui il pubblico partecipa attivamente (feste da ballo, sfilate in maschera ecc.).

Ove occorra inquadrare casi di locale o di manifestazione di pubblico spettacolo e/o trattenimento non espressamente individuati - né alla Circolare Ministeriale 15 febbraio 1951 n. 16 né al Decreto

Ministeriale 19 agosto 1996 - ci si deve attenere ai seguenti criteri contemporaneamente valutati:

- a) deve essere finalizzato al divertimento, alla distrazione, all'amenità;
 - b) deve essere intenzionalmente offerto al pubblico;
 - c) deve avere un luogo specifico di svolgimento, il quale è oggetto del collaudo di agibilità.
- locali: l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi; i luoghi destinati a spettacoli viaggianti, i parchi divertimento e i luoghi all'aperto o i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimento, con o senza strutture apposite per lo stazionamento del pubblico; i locali "multiuso" adibiti in via ordinaria ad attività non soggette al controllo di Agibilità (art. 80 R.D. 773/1931) ma occasionalmente utilizzati per spettacolo o trattenimento;
 - spettacoli viaggianti: si intendono le attività di spettacolo, di trattenimento e le attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi divertimento.
Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 Marzo 1968 n. 337;
 - commissione di vigilanza: si intende la Commissione di Vigilanza sul Pubblico spettacolo.



Art. 3 - Ambito di applicazione e disciplina generale

1. Possono essere effettuate sul territorio comunale manifestazioni temporanee, di pubblico spettacolo e/o trattenimento quali sagre, feste e altre manifestazioni a carattere ricreativo, ambientale, sociale, culturale, sportivo, religioso, benefico ed imprenditoriale, organizzate esclusivamente da: associazioni e comitati sportivi, culturali, religiosi, di beneficenza nonché di tipo politico, da partiti, enti, società, organizzazioni e sindacati.
2. Lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo di pubblico spettacolo e/o trattenimento, così come i luoghi (edifici, locali o aree) destinati stabilmente o temporaneamente a tali manifestazioni, sono soggetti ad autorizzazione comunale e a verifica di agibilità ai sensi degli articoli 68-69 e 80 del TULPS.
3. Durante tali manifestazioni, nei luoghi puntualmente individuati, possono essere somministrati al pubblico alimenti e bevande, organizzate mostre e vendite, effettuati trattenimenti musicali nonché spettacoli di arte varia.
4. Le attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni, in quanto applicabili, in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, commerciale nonché di quelle riguardanti la sicurezza dei luoghi e delle persone.
5. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente è garantito dal richiedente l'attività o da persona all'uopo delegata, in possesso di specifica abilitazione o requisito; la vigilanza sull'efficienza dei presidi e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio è invece garantita dal Responsabile della Sicurezza appositamente individuato dal Richiedente l'attività o da quest'ultimo, in assenza di designazione.
6. Le manifestazioni di pubblico spettacolo e/o trattenimento, devono svolgersi solo su aree ovvero nei luoghi, appositamente indicati dall'Amministrazione Comunale.
7. La pulizia dell'area in cui si svolge la manifestazione resta a carico degli organizzatori così come l'onere per l'allacciamento ai pubblici servizi di acqua, luce, nonché dei relativi consumi, a meno che l'Amministrazione Comunale non disponga diversamente.



Per gli eventi che si svolgano sull'area di sedime del "Mercato storico del Lunedì", le operazioni di pulizia e di sgombero devono essere completate entro le ore 05,00 del Lunedì.

CAPO II°

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI

Art. 4 - Stesura e criteri per l'inserimento

1. L'Amministrazione Comunale ogni anno, entro il 1° FEBBRAIO per il primo semestre ed il 1° LUGLIO per il secondo semestre, attraverso i competenti Uffici, redige e rende pubblico il CALENDARIO SEMESTRALE delle manifestazioni previste, comprendente quelle riservate al commercio ambulante (fiere e mercati) ed agli spettacoli viaggianti, al fine di razionalizzare al meglio il lavoro degli uffici, servizi ed Enti, società ed associazioni interessate, nonché in particolare della Commissione Comunale di Vigilanza.
2. Ai fini della stesura del calendario, ove vengano riproposte manifestazioni già svolte nell'anno precedente, l'Amministrazione tiene conto dell'esito di queste ultime, sotto il profilo della loro riuscita in termini di organizzazione e risposta del pubblico, dei comportamenti tenuti dai soggetti responsabili e partecipanti e del gradimento in genere della cittadinanza, basandosi sulle relazioni dei propri uffici o di altri uffici addetti ai controlli di pubblica sicurezza ed igiene (*Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Asl, Arpa*).
3. L'inserimento delle manifestazioni nel calendario ed il successivo rilascio delle autorizzazioni relative, sono subordinati alle seguenti condizioni:
 - a) sono autorizzabili tre (3) manifestazioni nel corso dell'anno, per ogni soggetto organizzatore di cui al primo comma del precedente art. 3;
 - b) la durata massima della manifestazione, è di quattro (4) giorni consecutivi; fanno eccezione la Fiere di Rho e le fiere svolte nel Polo Fieristico;
 - c) nella stessa zona, area o luogo, dovrà essere di norma evitata la sovrapposizione di manifestazioni; la sovrapposizione tollerata sarà al massimo di un giorno;
 - d) qualora due manifestazioni debbano svolgersi nello stesso luogo, ciò non potrà avvenire consecutivamente, ma dovranno intercorrere almeno quattro (4) giorni tra la fine dell'una e l'inizio dell'altra.



Art. 5 - Domande di inserimento nel calendario delle manifestazioni

1. Le domande di inserimento nel calendario delle manifestazioni devono essere presentate entro il 30 novembre - *per le manifestazioni da eseguire entro il primo semestre dell'anno successivo* - ed entro il 30 aprile - *per quelle da eseguire nel secondo semestre dell'anno medesimo* - di ogni anno, utilizzando l'apposito modello all'uopo predisposto dal Comune.
2. La domanda deve essere presentata anche se si tratta della ripetizione di una manifestazione svolta negli anni precedenti e nella stessa deve essere descritto il programma dettagliato dell'iniziativa.
3. Nella domanda devono essere indicati i procedimenti da attivare, relativi a tutti gli aspetti della manifestazione.
4. Il mancato rispetto del termine imposto per la presentazione determina la mancata iscrizione nel calendario e la conseguente improcedibilità dell'eventuale richiesta ex art. 68 e 69 TULPS.
5. Resta ferma la possibilità di inserire in calendario, compatibilmente con le attività già programmate, quelle manifestazioni di particolare interesse per l'Amministrazione Comunale e da questa organizzate o patrocinate, inerenti i soli temi: *ambientali, sociali e culturali*, con esclusione quindi di ogni iniziativa di carattere imprenditoriale (sagre, mercatini, vendite ecc.). Tali istanze dovranno tuttavia pervenire entro 45 giorni dalla data prevista di svolgimento, al fine di consentire una adeguata istruttoria e la stesura dei necessari atti propedeutici, in relazione alla natura e modalità di svolgimento della manifestazione medesima.



Art. 6 - Criteri di priorità e spostamento dei periodi

1. Per la redazione del calendario delle manifestazioni, qualora vi siano domande di inserimento tra di loro concorrenti, intendendo per tali quelle relative sia al medesimo ambito territoriale che allo stesso arco temporale, è data priorità - nell'ordine - sulla base dei seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di svolgimento autorizzato, in riferimento ai cinque (5) anni precedenti l'entrata in vigore del presente Regolamento;
 - b) numero di attività culturali, sociali e di valorizzazione del territorio contenute nel programma di massima della manifestazione;
 - c) numero di attrazioni e divertimenti contenuti nel programma di massima;

- d) ordine cronologico secondo la data di presentazione dell'istanza.
2. Per le manifestazioni inserite in calendario possono essere consentiti spostamenti dei periodi, qualora siano indicate le situazioni di forza maggiore che rendano impossibile lo svolgimento nella data prefissata, sempre che non sia recato alcun danno ad altre manifestazioni e non vi sia in alcun caso sovrapposizione di manifestazioni.

CAPO III°

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E DEGLI AMBIENTI RELATIVI

Art. 7 - Attività soggette ad Autorizzazione di Pubblico Spettacolo e Verifica di Agibilità.

1. Sono soggette ad Autorizzazione di pubblico spettacolo, ai sensi dell'art. 68 e 69 del TULPS, tutte le attività definite nel precedente art. 2, svolte in locali, attrezzature, impianti e spazi di seguito precisati:

- a) teatri e cinematografi;
- b) cinema teatri, cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche, ma attrezzati con scenografia per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e di spettacoli in genere;
- c) locali di trattenimento, cioè locali destinati ad attrazioni varie, nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o comunque destinati allo svolgimento di spettacoli e/o trattenimenti, con capienza superiore a 100 persone;
- d) sale da ballo, discoteche, disco bar, night club;
- e) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
- f) allestimenti da effettuarsi in aree all'aperto (pubbliche o private) delimitate in qualsiasi modo e attrezzate per lo stazionamento del pubblico o dove vengano utilizzate strutture utilizzate per il pubblico spettacolo e l'attività di intrattenimento di particolare complessità;
- g) locali multiuso, cioè adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività;
- h) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;
- i) impianti sportivi in genere, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori;
- j) piscine natatorie di uso pubblico;
- k) sfilate carnevalesche con carri allegorici;
- l) manifestazioni in cui si utilizzino animali e che si svolgano in luoghi a ciò non specificamente destinati ed autorizzati;
- m) qualsiasi attività sportiva che richieda l'approntamento di particolari misure di sicurezza (es. attività di tiro al piattello, al bersaglio ecc.). Ferma restando l'applicazione della particolare normativa a cui ogni attività sportiva soggiace, deve essere presentato regolamento di svolgimento della gara da parte degli organizzatori;
- n) Teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti);
- o) Luoghi destinati ad ospitare attrazioni degli spettacoli viaggianti, comprese anche queste ultime in tutti i casi previsti dal DM 18 maggio 2007;
- p) Circhi.

2. Sono altresì soggette ad autorizzazione ai sensi degli articoli 68 e 69 del TULPS tutte quelle manifestazioni temporanee che, rivestendo il carattere di pubblico spettacolo e/o di trattenimento, per le loro caratteristiche organizzative e di svolgimento, richiedono o meno la verifica di agibilità dei locali o dei luoghi di svolgimento ai sensi dell'art. 80 della stessa disposizione, ovvero specifica espressione di parere tecnico della Commissione Comunale di Vigilanza.

3. L'Autorizzazione di cui ai precedenti commi, è subordinata a parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza (CCV), quando sia necessario procedere alla verifica di Agibilità ai sensi dell'articolo 80 del TULPS, nei seguenti casi:

- locali e impianti destinati al pubblico spettacolo e intrattenimento per manifestazioni di carattere temporaneo con più di 200 persone e fino a 1.300 persone;
- allestimenti da effettuarsi in aree all'aperto ma delimitate in qualsiasi modo e attrezzate per lo stazionamento del pubblico con capienza superiore alle 200 persone;
- impianti sportivi con capienza compresa tra 201 e 5000 persone, in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori;
- Teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti) con capienza fino a 1.300 persone;
- Circhi con capienza fino a 1.300 persone.

4. L'Autorizzazione di cui ai precedenti commi è subordinata a parere favorevole della Commissione Provinciale di Vigilanza (CPV), quando sia necessario procedere alla verifica di Agibilità ai sensi dell'articolo 80 del TULPS, nei seguenti casi:

- quando la verifica debba essere fatta su locali o luoghi per rappresentazioni cinematografiche, teatrali o per spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori;
- quando la verifica debba essere fatta per altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- per parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell' Interno di concerto con il Ministero della Sanità.

5. L'intervento della Commissione di Vigilanza non è richiesto quando manifestazioni temporanee si svolgano in luoghi pubblici all'aperto ove l'accesso sia consentito gratuitamente ed indiscriminatamente ad ogni persona, in spazi non delimitati e mancanti di una qualsiasi minima struttura destinata a contenere e/o ad accogliere il pubblico quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche e simili, anche con l'utilizzo di palchi o pedane per gli artisti, nonché di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica di cui al Dm 19/08/1996. Possono definirsi tali, spettacoli e/o trattenimenti pubblici aventi carattere occasionale quali animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, spettacoli di burattini e quanto altro di simile

Art. 8 - Attività non soggette ad Autorizzazione di Pubblico Spettacolo

1. Non sono soggette ad Autorizzazione di pubblico spettacolo, ai sensi dell'art. 68 e 69 del TULPS, in quanto complementari all'attività principale di esercizio e finalizzate al mero intrattenimento della clientela dell'esercizio medesimo:

- a) le riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti, svolte in locali a ciò destinati;
- b) i trattenimenti che si svolgono presso gli alberghi, a condizione che non vi siano installate particolari strutture destinate allo stazionamento del pubblico;
- c) le esposizioni, mostre e fiere a meno che, nel loro ambito, non siano previste manifestazioni di intrattenimento e spettacolo;
- d) gli apparecchi di divertimento, automatici e non, installati in pubblici esercizi in cui gli avventori giocano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);
- e) l'apparecchio musicale "karaoke" o simile collocato in pubblici esercizi, per il semplice intrattenimento degli avventori, a condizione che:
 - non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni sonore e all'accoglimento prolungato degli avventori;
 - la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
 - non si determini la trasformazione dell'esercizio in locale di pubblico spettacolo e/o trattenimento;
- f) le esecuzioni musicali in genere effettuate in pubblici esercizi al chiuso, con funzione di puro e

semplice allietamento, complementare alla somministrazione di bevande o al servizio della ristorazione ed a sostegno dell'attività di somministrazione. Tali attività di intrattenimento devono svolgersi alle seguenti condizioni :

- l'ingresso sia libero e gratuito;
- nel locale sia prevalente l'attività di somministrazione e l'attività di intrattenimento sia complementare; la prevalenza è da intendersi nel senso del volume di affari;
- nel locale non vi siano spazi e strutture espressamente allestiti per attività di spettacolo e/o intrattenimento;
- il locale non pubblicizzi gli avvenimenti di spettacolo.

Detto tipo di esecuzione può avere carattere continuativo, stagionale, saltuario o occasionale e, di fatto, si concretizza in esecuzioni musicali effettuate dal vivo (piano bar, singolo musicista, cantante) a mezzo di strumenti meccanici (video registratori o apparecchi analoghi, con programmi predeterminati radio o telediffusi) musica d'ambiente quale sottofondo, che accompagna ed allietta la presenza delle persone all'interno del pubblico esercizio;

g) lo svolgimento di feste private o altre manifestazioni organizzate dal Comune in edifici ed impianti di proprietà del Comune stesso, che vengono periodicamente concessi e per i quali è già stata rilasciata Agibilità, nel limite della loro capienza.

2. Tutte le attività di cui sopra devono svolgersi nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico; a tal fine, ove l'esercizio non abbia provveduto a suo tempo ai necessari adempimenti ex Legge 447/1995 in sede di apertura - estesi agli intrattenimenti - deve provvedervi prima dell'effettuazione delle esecuzioni, depositando la prescritta documentazione di previsione di impatto acustico, allo Sportello Unico Attività Produttive.

Art. 9 - Attività soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. Sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ex art. 19 Legge 241/1990, con specifiche asseverazioni tecniche riguardanti gli impianti e le strutture installate:
 - a) pubblici spettacoli e/o intrattenimenti che si svolgono in locali pubblici di capienza inferiore a 100 persone, senza l'apporto di strutture anche amovibili e facilmente smontabili;
 - b) pubblici spettacoli e/o intrattenimenti che si svolgono temporaneamente in luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con l'uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico e fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica di cui al Dm 19/08/1996 ;
 - c) manifestazioni e gare sportive, a condizione che non vi siano installate strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico o palchi e pedane, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica di cui al Dm 19/08/1996 ;
 - d) esecuzioni ed intrattenimenti di cui al punto f) del precedente art. 8, che si svolgono temporaneamente, nelle pertinenze esterne dei pubblici esercizi (giardini privati ed aree pubbliche concesse) solo se autorizzate alla somministrazione.
2. Tutte le attività di cui sopra devono svolgersi nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico; a tal fine, ove l'esercizio non abbia provveduto a suo tempo ai necessari adempimenti ex Legge 447/1995 in sede di apertura - *estesi agli intrattenimenti* - oppure in sede di richiesta di estensione della superficie di somministrazione in pertinenze esterne (*giardini privati ed aree pubbliche concesse*), deve provvedervi prima dell'effettuazione delle esecuzioni, depositando la prescritta documentazione di previsione di impatto acustico, allo Sportello Unico Attività Produttive.
3. Per tutte le attività all'aperto, ivi compresa la mera collocazione di tavolini, sedie e strutture simili all'esterno dei pubblici esercizi, fermo restando quanto prescritto dal successivo articolo 18 è necessario depositare la prescritta documentazione di previsione di impatto acustico ex lege 447/1995 ed ottenere l'Autorizzazione, anche eventualmente in Deroga ex art 8 Lr 13/2001, dal competente ufficio Ecologia e Tutela Ambientale.

Art. 10 - Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente

1. Salvo quanto previsto dall' articolo 141-bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., per l'esercizio dei controlli periodici e, salvo che per la natura dei luoghi, non sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, l'Agibilità relativa agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente con analoghe modalità ed attrezzature, ha validità per due (2) anni dalla data del rilascio, salvo il caso in cui la Commissione di Vigilanza, in considerazione della natura dei luoghi o degli impianti, non ne limiti diversamente la durata.
2. In tal caso, in occasione delle domande di rilascio di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione ex articoli 68 e 69 del TULPS, successive alla prima richiesta, il richiedente deve far pervenire al Comune, almeno trenta (30) giorni prima dello svolgimento della manifestazione, una dichiarazione - resa nelle forme di legge - con la quale attesta l'uso di stessi o analoghi impianti e attrezzature con le medesime modalità di impiego.

Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, il medesimo richiedente deve presentare:

- una dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture;
 - una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciato da tecnico abilitato ai sensi del D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37;
 - il collaudo statico delle strutture;
3. Nel caso di cui ai commi precedenti il rilascio dell'autorizzazione e gli effetti della stessa sono comunque subordinati al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni per le quali era già stata concessa l'agibilità ai sensi dell' articolo 80 TULPS.
 4. Decorsi due (2) anni dal rilascio dell'Agibilità o due (2) edizioni immediatamente successive dello stesso evento, deve essere presentata nuova domanda di Agibilità nel rispetto delle modalità previste dal presente regolamento disciplinante il funzionamento della Commissione di Vigilanza.
 5. E' riservata la facoltà al Responsabile del Procedimento di richiedere alla Commissione di Vigilanza l'effettuazione di sopralluoghi relativamente ai locali, luoghi e/o allestimenti per i quali il richiedente si sia avvalso di Agibilità precedentemente concesse, con costi a carico dell'organizzatore che deve appositamente impegnarsi in tal senso, in sede di richiesta.

Art. 11 - Spettacoli viaggianti

1. Sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti con attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, nonché i parchi permanenti inclusi nell'elenco istituito presso i competenti organi ministeriali ai sensi dell'art. 4 della L. 337/68. Dall'elenco sono esclusi gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.
2. Sono disciplinate dalle presenti disposizioni anche i complessi locali di piccolo divertimento costituiti da non più di quattro (4) medie o piccole strutture (*non sono conteggiate piccole attrazioni automatiche a gettone, pugnometri, cavallini, dondoli*) ai quali si applicano le norme per le grandi strutture in quanto compatibili per analogia.
3. Per ottenere uno spazio, l'operatore con attività di spettacolo viaggiante e divertimento, previo inserimento nel calendario delle manifestazioni, deve inoltrare al Comune domanda entro il seguente numero di giorni prima del periodo richiesto:
 - almeno 30 giorni per le piccole strutture e per i piccoli complessi (es. giostrine, gonfiabili ecc.);
 - almeno 60 giorni per i circhi ed i parchi di divertimento;

Non saranno accettate domande presentate oltre i termini di tempo previsti.

4. Le domande devono essere redatte secondo i modelli all'uopo predisposti dal comune e devono in particolare contenere ovvero alla stessa devono essere allegate:
 - la precisa denominazione e le dimensioni dell'attrazione montata pedana compresa;
 - il numero dei mezzi di trasporto e delle carovane di abitazione e relative dimensioni;
 - il periodo e l'area richiesta per la concessione;

- gli estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese, indicando il numero Rea (Repertorio economico amministrativo);
 - una fotografia dell'attrazione;
 - una copia del certificato assicurativo dell'attrazione;
 - una copia dell'atto di registrazione e del codice identificativo dell'attività di cui agli artt. 4 e 5 D.M. Interno 18 maggio 2007;
 - una copia della certificazione di collaudo annuale, effettuata da tecnico abilitato, sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici (art. 7 D.M. Interno 18 maggio 2007);
 - una copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
 - una copia della licenza rilasciata dal Comune di residenza (art. 69/TULPS);
5. Anche l'esercizio dell'attività su aree private è soggetto ad autorizzazione; l'operatore interessato deve presentare il consenso scritto del proprietario dell'area unitamente agli altri documenti richiesti.



Art. 12 - Prescrizioni di sicurezza generali

1. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettuerà le verifiche anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione deve comunque garantire le prescrizioni di sicurezza stabilite dalle vigenti disposizioni in materia, come di seguito specificato, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc. devono avere i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato;
 - b) l'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, deve essere a norma e certificato da tecnico abilitato;
 - c) le uscite ed i percorsi di esodo devono essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica;
 - d) deve essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antincendio;
 - e) deve essere installato un idoneo estintore presso ogni quadro elettrico, ogni stand e presso ogni eventuale deposito di combustibile e/o luogo ove siano presenti fiamme, con almeno tre nei locali destinati a cucina;
 - f) i depositi di GPL in bombole, devono avere una capacità massima di 75 Kg ed essere ubicati in zona protetta, lontano da piante e strutture. Non possono essere accesi fuochi, bracieri od altre fiamme libere nei pressi di vegetazione ad alto fusto o arbustiva ed in zone a rischio di incendio, in spazi non coperti o protetti e delimitati da idonea struttura atta ad impedire il propagarsi di fiamme o scintille;
 - g) tutte le eventuali strutture metalliche devono essere collegate a terra;
 - h) le eventuali linee elettriche aeree devono essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci, ecc. e cavi o corde ad alta resistenza meccanica alla trazione;
 - i) gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. devono essere incanalati tramite apposita fognatura.



CAPO IV°

MODALITÀ E CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

Art. 13. Casi in cui non è richiesto l'intervento della Commissione di Vigilanza.

1. La richiesta di autorizzazione deve essere redatta sul modello predisposto dal Comune e corredata dell'intera documentazione prescritta. La stessa deve essere presentata, a pena di improcedibilità, almeno trenta (30) giorni lavorativi prima della data prevista per la manifestazione, allo Sportello

Unico Attività Produttive.

2. Il predetto ufficio espleta l'istruttoria acquisendo i pareri degli uffici comunali interessati a seconda della fattispecie prevista (*Cultura, Sport, Polizia Locale, Servizi Tecnologici, Demanio ecc.*) anche attraverso apposita Conferenza di Servizi.
3. A conclusione dell'attività istruttoria, concede o nega l'autorizzazione richiesta;
4. L'Autorizzazione è trasmessa tempestivamente ai seguenti soggetti: Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri, Asl, Arpa, Tributi, Aser, per le rispettive competenze.
5. La domanda deve contenere:
 - generalità complete del richiedente, qualifica dallo stesso rivestita, ragione sociale e/o nominativo del comitato od associazione per il quale presenta l'istanza, sede e numero di partita iva o codice fiscale;
 - espresso richiamo all'iscrizione nel calendario delle manifestazioni, indicazione del luogo e/o del locale ove si intende svolgere la manifestazione, ubicazione, periodo di durata;
 - programma dettagliato della manifestazione;
 - giorno ed ora in cui l'allestimento della/e struttura/e o del locale è pronto per essere sottoposto a verifica;
 - copia della ricevuta di versamento della somma dovuta per esame, nei casi di cui al precedente art. 7 comma 3, o impegno al versamento per esame e verifica da parte della Commissione di Vigilanza in caso di richiesta di intervento di quest'ultima da parte del responsabile del procedimento, di cui all'art. 10 comma 5.
6. Alla domanda devono essere allegati :
 - planimetria in scala 1:100 -1:200, debitamente quotata, con esatta individuazione delle aree aperte e chiuse al pubblico e delle singole destinazioni di ciascuno spazio, l'indicazione delle vie di fuga e tutte le informazioni necessarie ai fini della sicurezza, dei servizi igienici (*se presenti o altrimenti dichiarazione di utilizzo dei servizi igienici messi a disposizione da esercizi limitrofi*);
 - l'approntamento e l'idoneità di mezzi antincendio e sanitari (ambulanza e personale idoneo);
 - progetto dell'impianto elettrico (se non è già esistente) con schema quadri elettrici e relazione tecnica;
 - relazione impatto acustico se ricorre la condizione con eventuale richiesta di deroga ex lege;
 - relazione a firma del tecnico abilitato contenente tutti i dati necessari in materia di sicurezza statica, elettrica, igienica, infortuni, prevenzione incendi;
 - ogni altra relazione necessaria a seconda della tipologia della manifestazione, rilasciata da tecnico competente in materia.
7. Prima dell'esecuzione della manifestazione devono essere comunque essere depositati:
 - idoneità statica delle strutture allestite e il corretto montaggio delle stesse a firma di un tecnico abilitato;
 - la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnico abilitato.
8. Per le attività di capienza inferiore alle 100 persone valgono le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) i locali, le aree all'aperto comunque delimitate e tutti gli impianti comunque denominati, che hanno una capienza pari o inferiore a 100 persone, non sono soggetti ai Controlli di Prevenzione Incendi;
 - b) in caso di locali già presenti o di aree delimitate da allestire con impianti che non richiedono l'intervento di verifica di Agibilità, deve essere allegata la relazione tecnica ad opera di un tecnico abilitato con allegata la necessaria documentazione;
 - c) quando ne ricorrano i presupposti (*come nel caso di locali esistenti di proprietà del Comune, già dotati di Agibilità*) deve essere prodotta dichiarazione del Responsabile Tecnico del competente Ufficio Comunale cui la struttura è in carico;

- d) devono comunque essere rispettate le disposizioni previste dall' allegato al D. M. 19 agosto 1996 relative all'esodo del pubblico, alla staticità delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, la cui idoneità è accertata e dichiarata da tecnici abilitati incaricati dal richiedente;
- e) il richiedente è responsabile ed è quindi tenuto a vigilare affinché in ogni momento l'effettivo affollamento sia inferiore a tale limite;
- f) successivamente all'installazione deve essere presentata relazione da parte del tecnico abilitato di corretta esecuzione di quanto dichiarato e di adempimento alle eventuali prescrizioni del tecnico allo scopo incaricato.

9. Per le attività di capienza compresa tra i 100 ed i 200 posti valgono le seguenti ulteriori disposizioni:

- a) I locali e gli impianti che hanno una capienza compresa fra i 100 e 200 persone sono soggetti ai Controlli di Prevenzione Incendi.

Le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ai sensi dell' articolo 4 del D.P.R. 311/2001 e ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all' Albo degli ingegneri o degli architetti o dei geometri o dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale, delle aree o degli allestimenti e impianti alle regole tecniche stabilite con D.M. 19 agosto 1996.

Tuttavia sono soggetti a Parere Preventivo della Commissione di Vigilanza che deve valutare l'idoneità del progetto presentato;

- b) il professionista, attraverso una relazione tecnica, redatta seguendo le indicazioni previste dalla normativa vigente, certifica che il locale o l'impianto è conforme alla regola tecnica e alla normativa vigente, recandosi in loco ad allestimento ultimato per le opportune verifiche;
- c) prima dell'inizio della manifestazione e ad allestimento ultimato, deve essere presentata:
 - una dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture;
 - una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37;
 - il collaudo statico delle strutture.
- d) Il sopralluogo di verifica ed accertamento della Commissione è sostituito da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri o dei periti industriali, attestante la rispondenza del locale e/o dell' impianto e degli allestimenti alle regole tecniche di sicurezza. La relazione deve evidenziare:
 - tipologia dell' attività cui è destinato il locale o l'impianto e la sua ubicazione;
 - idoneità dei mezzi antincendio e soccorso e conformità alle norme di prevenzione incendi tramite il certificato di prevenzione incendi;
 - accessibilità ai portatori di handicap.
- e) Per capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone deve intendersi l'affollamento massimo del locale/impianto ovvero la capienza oggettiva dello stesso, che corrisponde al numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere o in piedi autorizzati.

Ai fini della capienza, non potrà considerarsi il numero delle persone che eventualmente affollino spazi all'aperto in aree non delimitate, nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

Art. 14. Casi in cui è richiesto l'intervento della Commissione di Vigilanza.

1. La richiesta di autorizzazione deve essere redatta sul modello predisposto dal Comune e corredata dell'intera documentazione prescritta. La stessa deve essere presentata, a pena di improcedibilità, almeno quarantacinque (45) giorni lavorativi prima della data prevista per la manifestazione, allo Sportello Unico Attività Produttive.
2. Il predetto ufficio provvede tempestivamente alla convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza o all'inoltro della domanda alla Commissione Provinciale di Vigilanza.
3. Dopo aver acquisito il parere della competente Commissione, concede o nega l'autorizzazione

richiesta;

4. La Commissione Comunale di Vigilanza, esplica le proprie funzioni secondo quanto stabilito nel successivo Capo VII°;
5. L'Autorizzazione è trasmessa tempestivamente, ai seguenti soggetti: Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri, Asl, Arpa, Tributi, Aser per le rispettive competenze.
6. La domanda deve contenere:
 - generalità complete del richiedente, qualifica dallo stesso rivestita, ragione sociale e/o nominativo del comitato od associazione per il quale presenta l'istanza, sede e numero di partita iva o codice fiscale;
 - espresso richiamo all'iscrizione nel calendario delle manifestazioni, indicazione del luogo e/o del locale ove si intende svolgere la manifestazione, ubicazione, periodo di durata;
 - programma dettagliato della manifestazione;
 - giorno ed ora in cui l'allestimento della/e struttura/e o del locale è pronto per essere sottoposto a verifica;
 - copia della ricevuta di versamento della somma dovuta per esame e verifica da parte della Commissione di Vigilanza.
7. Nella prima fase di esame del progetto devono essere allegati alla domanda:
 - pianta in scala 1:100 / 1:200 dei locali o dell' area dove si svolge la manifestazione con indicazione delle vie d'esodo (per le aree all' aperto solo se delimitate da strutture quali muri, recinzioni ecc.) e dei servizi igienici;
 - progetto dell' impianto elettrico (se non è già esistente) con schema quadri elettrici e relazione tecnica;
 - dichiarazione dell' impresa installatrice, per impianti esistenti ma non allacciati;
 - dichiarazione di regolare esecuzione in fase di allaccio;
 - acquisizione documentazione di progetto di cui alla norma CEI 0-2 in vigore se dovuta
 - documentazione elencata nell' allegato I al DM 4 maggio 1998;
 - relazione impatto acustico se ricorre la condizione con eventuale richiesta di deroga ex lege;
 - relazione a firma del tecnico abilitato contenente tutti i dati necessari in materia di sicurezza statica, elettrica, igienica, infortuni, prevenzione incendi;
 - ogni altra relazione necessaria a seconda della tipologia della manifestazione rilasciata da tecnico competente in materia.
8. Nella seconda fase, di verifica e di collaudo durante il sopralluogo della Commissione di Vigilanza, deve essere allegata la seguente documentazione minima e la documentazione eventualmente richiesta dalla commissione ad integrazione nel corso della prima fase:
 - documentazione elencata nell' allegato II al DM del 4 maggio 1998;
 - dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e della documentazione finale di impianto elettrico e documentazione finale di impianto di cui alla norma CEI 0-3 Legge 46/1990;
 - ogni altra documentazione richiesta necessaria ai fini della sicurezza a seconda della tipologia della manifestazione richiesta dai componenti aggiunti della Commissione (es. documentazione veterinaria per le manifestazioni con uso di animali, relazione balistica per i tiri al piattello o comunque ove si usino armi etc ..).
9. Viene sempre fatta salva la facoltà della Commissione di Vigilanza di richiedere qualsiasi tipo di documentazione integrativa.

Art. 15 - Casi di Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, deve essere redatta sul modello predisposto dal Comune e corredata dell'intera documentazione prescritta. La stessa deve essere presentata allo Sportello

Unico Attività Produttive.

2. Il predetto ufficio provvede tempestivamente alle verifiche di cui all'art. 19 della Legge 241/1990 ed informa i seguenti soggetti: Polizia Locale, Polizia di Stato Carabinieri, Asl, Arpa, Tributi, Aser, per le rispettive competenze.
3. La segnalazione deve contenere:
 - generalità complete dell'esecutore, qualifica dallo stesso rivestita, ragione sociale e/o nominativo del comitato od associazione per il quale presenta l'istanza, sede e numero di partita iva o codice fiscale;
 - espresso richiamo all'iscrizione nel calendario delle manifestazioni, indicazione del luogo e/o del locale ove si intende svolgere la manifestazione, ubicazione, periodo di durata;
 - programma dettagliato.
4. Alla segnalazione devono essere allegati :
 - planimetria in scala 1:100 / 1:200 debitamente quotata, con esatta individuazione delle aree aperte e chiuse al pubblico e le singole destinazioni di ciascuno spazio, l'indicazione delle vie di fuga e tutte le informazioni necessarie ai fini della sicurezza, dei servizi igienici *(se presenti o altrimenti dichiarazione di utilizzo dei servizi igienici messi a disposizione da esercizi limitrofi)*;
 - l'approntamento e l'idoneità di mezzi antincendio e sanitari (ambulanza e personale idoneo);
 - progetto dell'impianto elettrico (se non è già esistente) con schema quadri elettrici e relazione tecnica;
 - relazione impatto acustico se ricorre la condizione con eventuale richiesta di deroga ex lege;
 - relazione a firma del tecnico abilitato contenente tutti i dati necessari in materia di sicurezza statica, elettrica, igienica, infortuni, prevenzione incendi;
 - ogni altra relazione necessaria a seconda della tipologia della manifestazione, rilasciata da tecnico competente in materia.
5. Prima dell'effettivo inizio della manifestazione dovranno comunque essere depositati:
 - idoneità statica delle strutture allestite e il corretto montaggio delle stesse a firma di un tecnico abilitato;
 - la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnico abilitato.



CAPO V°

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Art. 16 - Attività di somministrazione alimenti e bevande

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Per lo svolgimento dell'attività il responsabile / soggetto organizzatore della manifestazione, in allegato alla propria richiesta o segnalazione, deve presentare allo Sportello Unico Attività Produttive la necessaria Segnalazione certificata di Inizio Attività, con allegato elenco dettagliato dei soggetti che egli autorizza alla somministrazione e/o alla vendita durante la manifestazione, corredata dalle relative schede e della ricevuta di versamento per diritti di segreteria e diritti ASL.



Art. 17 - Attività di vendita al pubblico

1. L'attività temporanea di vendita in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è avviata previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
2. Per lo svolgimento dell'attività il responsabile / soggetto organizzatore della manifestazione, in

allegato alla propria richiesta o segnalazione, deve presentare allo Sportello Unico Attività Produttive la necessaria Segnalazione certificata di Inizio Attività, con allegato elenco dettagliato dei soggetti che egli autorizza alla vendita durante la manifestazione, corredata dalle relative schede e della ricevuta di versamento per diritti di segreteria e diritti ASL.

CAPO VI°

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, TARIFFE, IMPOSTE, TASSE, VIGILANZA E SANZIONI

Art. 18 - Disposizioni particolari per l'occupazione di portici, di gallerie e di marciapiedi per attività di ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e occupazione di suolo e spazi pubblici

1. L'occupazione di portici, di gallerie, di marciapiedi o altri spazi pedonali ad essi assimilabili, pubblici o di uso pubblico, per attività di somministrazione all'aperto annesso ad un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, è curata dallo Sportello Unico Attività Produttive, al quale spetta l'espletamento di tutte le attività connesse al rilascio o al diniego della concessione di tali spazi nonché l'acquisizione dei pareri dei Servizi o Uffici comunali interessati, ivi compreso lo Sportello Unico Edilizia al quale spetta il rilascio del titolo abilitativo, ove previsto, in relazione al tipo e alla natura delle eventuali opere edilizie da realizzarsi sui ridetti spazi.
2. L'occupazione dei citati spazi con l'installazione di elementi o strutture, compresi pedane o piattaforme, fioriere, tavolini e altri elementi di arredo, mobili o fissi, con o senza elementi di copertura, è consentita a condizione che tali elementi siano collocati in modo funzionale all'uso del portico, della galleria e in generale dello spazio pubblico o di uso pubblico e che si inseriscano armonicamente nell'ambiente con riferimento agli elementi connotativi del contesto urbano ed ai caratteri architettonici degli edifici circostanti.
3. L'occupazione di detti spazi è consentita per una superficie lorda di occupazione non superiore a 2 (due) volte la superficie lorda del pubblico esercizio di cui al comma 1.
4. Gli elementi o strutture di cui sopra non devono interferire con la viabilità veicolare e con il transito pedonale. In particolare devono essere osservati i seguenti criteri:
 - a) gli elementi o le strutture non devono essere di ostacolo (anche visivo) alla viabilità veicolare;
 - b) l'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
 - c) nell'installazione degli elementi o delle strutture deve essere garantito un idoneo spazio per il transito pedonale, di norma non inferiore a m. 1,50.
5. Quando l'occupazione interessi aree destinate alla circolazione stradale o alla sosta, l'installazione degli elementi o delle strutture deve garantire una adeguata segnalazione e protezione delle corsie per il transito veicolare e per quello pedonale.
6. La domanda per l'installazione degli elementi di cui al secondo comma del presente articolo deve essere redatta in carta semplice con l'indicazione dello spazio o area di cui si richiede l'occupazione rappresentato su idoneo elaborato grafico da allegare, in scala adeguata (di norma non inferiore a 1:100), contenente il rilievo dello stato di fatto dell'area e di progetto, la rappresentazione di manufatti, di strutture e di elementi eventualmente presenti o da collocare a cura del richiedente, nonché corredata da planimetria generale della zona, documentazione fotografica e ogni altro documento ed elaborato utile per rappresentare quanto richiesto.

Ove sia necessario il rilascio del titolo edilizio abilitativo di cui al comma 1 deve essere allegato anche un progetto in triplice copia nel quale siano descritte le caratteristiche degli elementi, delle strutture, degli elementi connotativi del contesto urbano, delle caratteristiche architettoniche degli edifici corredato da apposita relazione descrittiva con eventuali cataloghi/campioni degli elementi o delle strutture e documentazione fotografica.

7. Nel provvedimento autorizzativo il Comune si riserva di dettare particolari prescrizioni con riferimento alle attività che si svolgono, ivi comprese limitazioni agli orari ed in relazione alla normativa acustica.
8. Ove nel corso della manifestazione si intenda occupare porzione di suolo pubblico deve essere presentata apposita richiesta e saranno applicate le tariffe indicate nell'apposito regolamento comunale.

9. Qualora si tratti di aree o ambienti a disposizione dell' Ente, si farà riferimento alle deliberazioni e agli atti del Comune che ne disciplinano l'utilizzo.

Art. 19 - Tariffe, tasse ed imposte

1. Le manifestazioni oggetto del presente regolamento sono assoggettate a tariffe, tasse e imposte comunali secondo quanto disposto dalle normative specifiche al riguardo.

Art. 20 - Vigilanza e Sanzioni

1. L'attività di vigilanza sulle attività di cui al presente Regolamento è svolta dalla Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia dello stato.
2. Per motivi inderogabili di ordine e sicurezza pubblica o di igiene, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione e quindi la sospensione della manifestazione, lo sgombero dell'area o dei locali autorizzati;
3. Ferme restando le sanzioni, il regime sanzionatorio dell'attività svolta in assenza di titolo o in difformità dallo stesso o in violazione al TULPS è definito dalle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento.
4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n°267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) s.m.i..

CAPO VII°

LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Art. 21 - Compiti

1. La Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui all'art.141/bis del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, ha il compito di verificare le condizioni di solidità, sicurezza e igiene dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del regio decreto 18 giugno 1931 n.773 attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e così come prevista dal regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, art. 4.
2. In particolare la Commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo provvede ai compiti di cui al comma 1 dell'art. 141 del citato regolamento di attuazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e segnatamente:
- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (esame progetto preventivo o di massima per parere di fattibilità);
 - b) verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti (esame progetto definitivo e sopralluogo per verifica dell'agibilità) ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi al pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 3/1998, anche avvalendosi di personale di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene, al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della L. n. 337/1968;
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
3. Ha il compito, altresì, di rilasciare il parere ai fini della registrazione e assegnazione del codice identificativo alle nuove attività di spettacolo viaggiante ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno

18 maggio 2007.

4. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.
5. Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 del TULPS, per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia già concesso l'Agibilità in data non anteriore a due (2) anni.

Art. 22 - Composizione, nomina e durata in carica

La Commissione è composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
 - b) dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
 - c) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;
 - e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto in elettrotecnica.
2. Alla Commissione possono inoltre essere aggregati tecnici interni o esterni all'Ente, questi ultimi scelti tra professionisti abilitati privati o tra dipendenti qualificati di altre Pubbliche Amministrazioni esperti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche da verificare, nominati con le modalità di seguito riportate.
- Per l'attività di esame e verifica degli impianti sportivi, alla Commissione sarà aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del Coni, dal medesimo designato nei casi in cui oggetto.
3. A richiesta possono far inoltre parte della commissione, a titolo gratuito e con facoltà di espressione di parere consultivo e non vincolante:
- a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
 - b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
4. Per ogni componente della commissione può essere previsto un supplente. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
5. La Commissione è nominata dal Sindaco mentre gli esperti di cui al comma 2 sono nominati di volta in volta dal Presidente su richiesta del Responsabile del Procedimento.
- La Commissione resta in carica per tre anni. Alla scadenza del termine, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova.
- Entro 90 giorni antecedenti la data di scadenza il Sindaco si attiva per la nomina della nuova Commissione che dovrà essere rinnovata nei 180 giorni successivi alla data di scadenza.
6. Gli esperti di cui alla lettera f) del comma 1 e i rappresentanti di cui al comma 2 sono rieleggibili;
7. La nomina dell'esperto in elettronica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine, operanti in provincia e, preferibilmente, nel territorio comunale, ovvero tra il personale del Comune in possesso dei medesimi requisiti.
8. La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati.
- A tale fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti

locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito e in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo e di uno supplente. I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione comprovata da iscrizione ad albi od ordini professionali e da curriculum da allegare alla designazione.

9. Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nominativo oppure sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, si procede comunque alla nomina della commissione. Il Segretario della Commissione rappresenta la struttura di supporto organizzativo e tecnico della Commissione. Partecipa alle sedute della stessa Commissione senza diritto di voto.

Egli ed il suo supplente sono scelti tra il personale in servizio presso l'ufficio competente al rilascio dell'Autorizzazione ex artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., ed è anch'esso nominato dal Sindaco.

10. La nomina è comunicata agli interessati segnalando agli effettivi il nominativo ed il recapito dei loro supplenti.
11. Il personale del Comune in servizio, se richiesto in qualità di soggetto delegato o di supplente, deve obbligatoriamente partecipare alla Commissione Comunale di Vigilanza anche quando i lavori della stessa si protraggano al di fuori dell'orario di lavoro ordinario.
12. I componenti effettivi che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico, e sono sostituiti. Parimenti non possono ulteriormente essere nominati delegati o sostituiti coloro che sono risultati assenti;
13. Al componente o al suo delegato di cui ai precedenti commi 1 e 2 spetta, quale compenso forfettario, una indennità di presenza, il cui ammontare è determinato dalla Giunta Comunale, da liquidarsi, con apposita determinazione, per ogni commissione convocata, che si sia conclusa con l'espressione del parere (sia essa prevista come sopralluogo esterno che come esame progetti).



Art. 23 - Funzionamento

1. La commissione è convocata dal presidente, su richiesta del Responsabile del Procedimento di Autorizzazione ex artt. 68 e 69 TULPS, con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti effettivi e per conoscenza a quelli supplenti, mediante (posta certificata o telegramma); nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere effettuato anche per telefono, fax o e-mail.
2. Con l'invito sono indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti da trattare ed è trasmessa ovvero resa disponibile presso l'ufficio la documentazione relativa all'ordine del giorno.
3. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario e provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione.
4. L'invito è effettuato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione ed in caso di urgenza entro 24 ore.
5. La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.
6. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.
7. Delle adunanze è redatto, a cura del Segretario, verbale nel quale viene indicato, tra l'altro, il luogo della riunione e il nome dei presenti.
8. Per la validità delle sedute devono risultare presenti e comunque esprime il proprio parere, tutti i membri di cui ai commi 1 e 2 ed il Segretario.

Nella seduta preliminare, il parere dei soggetti istituzionali esterni all'Ente, quali il Comandante VVFF ed il Dirigente ASL possono essere resi in forma scritta; l'atto relativo dovrà tuttavia pervenire al Segretario della Commissione entro la data dell'adunanza affinché possa essere valutato dalla stessa Commissione e dato atto nel verbale della seduta.

9. Il presidente, nella seduta preliminare, su proposta della Commissione individua - dandone atto nel verbale - i componenti della medesima destinati a far parte di una "commissione ristretta" per

l'esecuzione della seduta di sopralluogo in sito o per l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 141 comma 1 lettera e) del TULPS, finalizzati ad accertare il rispetto delle norme e delle cautele imposte dalla Commissione ed il regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza.

10. Entro il termine all'uopo fissato, l'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato al Presidente per i successivi adempimenti di competenza.
11. Il parere della Commissione è reso in forma scritta ed il Segretario ha il compito di custodire gli originali dei verbali con allegata copia dell'avviso di convocazione e di inviarne copia agli uffici ed Enti che saranno espressamente indicati nel verbale medesimo.

Art. 24 - Spese di funzionamento, indennità e compensi

1. Le spese per l'intervento della Commissione sono a totale ed esclusivo carico del richiedente l'intervento. I relativi importi e le modalità di pagamento sono fissati con delibera di Giunta Comunale e possono essere differenziate per tipologia di attività e prestazione ;
2. Il pagamento dell' importo dovuto è condizione preliminare e vincolante per l'esame e gli accertamenti relativi alle richieste presentate. Esso è dovuto anche:
 - in caso di esito negativo;
 - qualora la commissione non assuma alcuna determinazione per mancanza di elementi sufficienti.
3. Con la medesima deliberazione la Giunta Comunale stabilisce il compenso spettante ai componenti della Commissione di Vigilanza per l'esercizio delle funzioni necessarie.

CAPO VIII°

Disposizioni finali

Art. 25- Disposizioni per pubblici spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo organizzate dal Comune per finalità non imprenditoriali.

1. Per i pubblici spettacoli e le manifestazioni a carattere temporaneo in tutte le loro forme, organizzate e/o curate dal Comune per attività di natura: *ambientale, sociale e culturale*, con esclusione di ogni iniziativa di carattere imprenditoriale (sagre, mercatini, vendite ecc.), il Servizio o l'Ufficio che cura l'organizzazione della manifestazione cura altresì tutti gli adempimenti, provvede al rilascio della necessaria autorizzazione, esperito il relativo procedimento e l'attività istruttoria come disciplinata dal presente regolamento.

Fa eccezione l'acquisizione, ove previsto, dell'Agibilità ex art. 80 del TULPS rilasciata dalla Commissione Comunale di Vigilanza, il cui procedimento è curato dallo Sportello Unico Attività Produttive.

Art. 26- Norme finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto e prescritto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali vigenti in materia.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.



Il presente Regolamento è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n. 27 del 26/06/2013, divenuto esecutivo in data 24/07/2013.

Rho, 25/07/2013

Il Segretario Generale
Paolo Bertazzoli



Il Sindaco
Pietro Romano



